MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEI NAZIONALI DI MATERA - DIREZIONE REGIONALE

MUSEI NAZIONALI BASILICATA

VIA DOMENICO RIDOLA, 24 – 75100 MATERA

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI, DA ATTUARSI SULLA BASE DI UN P.F.T.E., AFFERENTE ALL'EX CONVENTO DI SAN DOMENICO DEL COMUNE DI VENOSA (PZ), PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "**RESTAURO ARCHITETTONICO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO DI SAN DOMENICO DEL COMUNE DI VENOSA (PZ)**".

FINANZIAMENTO: PIANO STRATEGICO ''GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI'', DI CUI A D.L. N.83 DEL 31 MAGGIO 2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.N.106 DEL 29 LUGLIO 2014, PER UN IMPORTO DI 4.000.000,00 (EURO QUATTROMILIONI/00).

CODICE CUP: F85F21004120001

CODICE CIG: B281B2DF74

TRA

Il **Ministero della Cultura (MIC) - Musei nazionali di Matera-Direzione regionale musei nazionali Basilicata** (C.F.93065160777), con sede in 75100 Matera, alla via Ridola, 24 in persona del Direttore delegato, legale rappresentante p.t., dott. Fi-

lippo Demma, nato a Caserta (CE) il 08.07.1971 (DMMFPP71L08B963G) domiciliato perla carica presso la sede dell'istituto (di seguito, per brevità anche Stazione appaltante, MNM-DRM BAS o Committente e, unitamente all'Appaltatore, "Parti");

E

T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE s.r.l.,con sede legale in Via Agostino Depretis n. 102 – 80133 Napoli (NA), codice fiscale e partita IVA n. 04125150633, capitale sociale Euro 98.800,00 (novantottomilaottocento virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli, numero di iscrizione e Codice fiscale: 04125150633, Repertorio Economico Amministrativo numero NA 349845, in persona dell'Amministratore unico e Legale rapp.tep.t. Ing. Michele Tambaro (C.F. TMBMHL56R26F839C) a quanto infra autorizzato in forza dei poteri di legge e di statuto (di seguito, per brevità anche Aggiudicatario o Appaltatore, T.M.C. e, unitamente alla Stazione appaltante, "Parti");

*** * ***

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", d'ora in poi Ministero;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. d'ora in poi regolamento, che istituisce ai sensi dell'art. 34 i poli museali regionali;

VISTO il DM 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Mu-

sei Statali’’;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/2020, ed in particolare, gli artt. 39 e ss. che individuano le Direzioni Regionali Musei, quali organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e le loro attribuzioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, d’ora in poi Codice;

VISTO il D.lgs. n. n. del Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto del 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante “Codice dei contratti

pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31/03/2023;

VISTI, in particolare, gli artt. 224 "Disposizioni ulteriori"; 225 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" e 226 "Abrogazioni e disposizioni finali" del decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023;

VISTO il DM 9Febbraio 2024, n.51 recante ''Modifiche al Decreto 28 Gennaio 2020, recante ''Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della Cultura'';

VISTO il DM 9 Febbraio 2024, n.53 recante ''Modifiche al Decreto 23 Dicembre 2014, recante ''Organizzazione e funzionamento dei Musei statali'';

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore del suddetto D.P.C.M. n. 57 del 2024 e del suo perfezionamento con D.M. attuativo n.270 del 5 settembre 2024, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli Istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura'', è stato avviato un processo di riforma organizzativa del Ministero, che ha disposto l'accorpamento della Direzione regionale dei Musei della Basilicata (C.F. 93056590776) ai Musei nazionali di Matera (C.F. 93065160777);

CONSIDERATO che in data 23/12/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Matera è stata registrata la nuova denominazione dei "Musei nazionali di Matera – Direzione regionale Musei nazionali della Basilicata'' (C.F. 93065160777) quale Istituto autonomo del Ministero della Cultura (DPCM 15 marzo 2024 n.57) dotato di autonomia speciale scientifica e finanziaria;

CONSIDERATO che in data 8 Novembre 2024, è cessato l'incarico di Direttore dei

Musei nazionali di Matera e della Direzione regionale Musei nazionali Basilicata dell'Arch. Annamaria Mauro;

DATO ATTO che con Decreto 935 del 5 novembre 2024 il Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna, avocava a sé la Direzione dei Musei nazionali di Matera - Direzione regionale musei nazionale Basilicata e, contestualmente, conferiva al dott. Filippo Demma l'incarico di Direttore delegato ex art. 17 comma 1 bis, D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., con il compito di garantire la continuità dell'azione amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione dei MNM-DRM BAS;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 534 del 10/02/2025 in sostituzione del precedente RUP incaricato, dott.ssa Annamaria Mauro, veniva nominato l'Arch. Rossella Sileno Responsabile Unico del Progetto, con il compito di curare gli adempimenti previsti dal Codice approvato con Decreto legislativo n.36/2023- Nuovo Codice Appalti e con le modalità stabilite dalle Linee guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dall'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 1 ottobre 2021 di approvazione del Piano strategico "Grandi progetti Beni Culturali'' ed il finanziamento dell'intervento di Restauro architettonico, consolidamento e valorizzazione del Convento di San Domenico del Comune di Venosa (PZ), per un importo di € 4.000.000,00;

VISTO il D.M. 1 agosto 2022 rep. n. 309 – Piano Strategico ''Grandi Progetti Beni Culturali'' – Programmazione risorse annualità 2023 ed il finanziamento dell'intervento per il "Restauro architettonico, consolidamento e valorizzazione del Convento di San Domenico del Comune di Venosa (PZ)", dell'importo di € 4.000.000,00;

VISTA la Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (rinominato "Ministero della cultura") ed Invitalia S.p.A., per l'attivazione di quest'ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37, e dell'art. 38 comma 1, del Codice dei Contratti pubblici; VISTA la richiesta di attivazione del 14 maggio 2024 della Centrale di Committenza per la procedura aperta ex art.71 del d.lgs. n.36/2023 relative all'affidamento della ''Progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, da attuarsi sulla base di un P.F.T.E. afferente all'ex Convento di San Domenico del Comune di Venosa (PZ) per l'attuazione dell'intervento denominato "Restauro architettonico, consolidamento e valorizzazione dell'ex Convento di San Domenico del Comune di Venosa (PZ)''-Importo finanziato: € 4.000.000,00";

DATO ATTO che con nota del 22/02/2024 prot. n. 608 è stato acquisito dalla scrivente Amministrazione il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito per brevità P.F.T.E.) afferente all'intervento in oggetto, verificato e validato in data 15/05/2024 con Verbali n.9 e 10;

DATO ATTO che in data 29/05/2024, con Decreto n.38 è stato approvato il P.F.T.E. afferente all'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che non è prevista la suddivisione dell'appalto in lotti in ragione della natura del bene culturale oggetto dell'intervento nonché della natura stessa dei lavori da eseguire, intesi come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi unitari che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale richiedendo, pertanto, una rigorosa organizzazione operativa delle fasi esecutive non perseguibile, anche per esigenze di sicurezza, mediante il frazionamento in

più lotti e/o articolazione in diversi cantieri contemporanei, in quanto interessanti il medesimo bene;

RICHIAMATO il Protocollo di Intesa per la legalità MN-MT|18/08/2022|PROTOCOLLO INTESA 1 sottoscritto tra la Prefettura di Matera e il Museo nazionale di Matera;

Premesso:

che con determina prot. n. DRM-BAS|25/06/2024|DETERMINA 33 è stata autorizzata, mediante Invitalia S.p.A., Centrale di Committenza del Ministero della Cultura, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37 della l. 120/2020, giusta Convenzione del 15 gennaio 2020, corredata dai relativi allegati, conclusa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale "Ministero della Cultura"), l'indizione della procedura di gara aperta, mediante utilizzo di piattaforma telematica con pubblicazione sul sito https://ingate.invitalia, per l'affidamento della "***Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, da effettuarsi sulla base dell'approvato P.F.T.E., per l'attuazione dell'intervento denominato ''Restauro architettonico, consolidamento e valorizzazione dell'Ex Convento di San Domenico del Comune di Venosa (PZ)***";

CONSIDERATO che l'importo totale dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € **3.071.568,80 (euro tremilionisettantunomilacinquecentosessantotto/80)**, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti, ripartito come da disciplinare di gara e come di seguito specificato:

- l'importo per la progettazione esecutiva afferente all'intervento in oggetto è pari a € 98.562,75;
- l'importo complessivo dei lavori da eseguirsi è pari a € 2.973.006,05 di cui €

2.900.000,04 quale importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 73.006,01 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la Determina di avvio della procedura n° 182/2024, prot. n° 0290075, del 18 luglio 2024 è stata regolarmente pubblicata secondo i tempi e i modi previsti dal d.lgs. n. 36/2023;
- che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 12 settembre 2024, sono pervenute n. 18 (diciotto) offerte;
- che con Determina n. 264/2024 veniva nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, delle offerte, dal punto di vista tecnico (offerta tecnica) ed economico (offerta economica);
- che con provvedimento del 27/01/2025 prot. n. 0025397 (trasmesso alla Stazione appaltante) riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, Invitalia spa aggiudicava l'appalto integrato, ai sensi dell'art.17, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, all'operatore economico singolo **T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE srl**, che ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 67,614 punti, (di cui 48,334 punti per l'offerta tecnica e 19,280 punti per l'offerta economica) avendo offerto un ribasso pari al 23,65600 % (che corrisponde a un prezzo pari ad € **2.289.222,78** per un corrispettivo contrattuale pari ad € **2.362.228,79 (euro duemilionitrecentosessantaduemiladuecentoventotto/79)** di cui € **73.006,01** per oneri della sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed allegati.

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le superiori premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

-Disciplinare di gara corredato dei relativi Allegati;

-Capitolato Speciale di Appalto;

-Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale n. 145/2000, per gli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo;

-Documentazione progettuale completa di tutti i documenti tecnico-economici, elaborati grafici e cronoprogramma dei lavori, posti a base di gara;

-Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

-Domanda di partecipazione alla presente procedura di Gara di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice dei Contratti;

-Offerta tecnica;

- Offerta economica;

-Polizze assicurative di cui al successivo articolo 22 del presente Contratto;

-Garanzia definitiva di cui al successivo articolo 22 del presente Contratto;

-tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici indicate in via esemplificativa nel Capitolato Speciale di Appalto;

- Dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari, contenenti gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, verso i quali verranno effettuati i pa-

gamenti, di cui al successivo articolo 17.

I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso e sono depositati presso la Stazione Appaltante;

1.2 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori, il POS e il Programma esecutivo dei Lavori e il PSS qualora ne ricorrano le condizioni;

1.3 In ipotesi di contrasto e/o d'incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'Appalto, come definita ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Art. 2 – Definizioni.

2.1 Nell'ambito del presente Contratto, s'intende per:

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

Appalto: l'Appalto e le prestazioni tutte di cui al presente Contratto e aidocumenti contrattuali;

Capitolato Generale d'Appalto: il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancorain vigore;

Capitolato Speciale d'Appalto (CSA): il Capitolato Speciale allegato agli atti della procedura di gara;

Codice dell'amministrazione digitale: indica il "Codice dell'amministrazione digitale" emanato con D.lgs. n. n. 7 marzo 2005, n. 82;

Codice dei Contratti: il D.lgs. n. n. 31 marzo 2023, n. 36;

Computo metrico estimativo ed Elenco prezzi Unitari: Computo metrico estimativo ed Elenco prezzi Unitari facenti parte del Progetto come infra definito;

Contratto: il presente Contratto ed i suoi allegati;

Costi della sicurezza (anche CS): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D.lgs. n. 81/2008, di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza", allegata al PSC;

Cronoprogramma: il cronoprogramma dello svolgimento dei lavori oggetto del Contratto;

Direzione Lavori: l'ufficio della Stazione Appaltante incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico- contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 101 del Codice dei Contratti;

DURC: il Documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lett. b), e dall'allegato XVII, punto 1, lett. i), del D.lgs. n. n. n. 81/2008, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; nonché dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lett. h) del De-

creto n. 81 del 2008 in conformità all'allegato XV punto 3.2;

Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo di cui agli articoli 41, comma 8, del Codice dei Contratti e 22 dell'All. I.7 al Codice dei Contratti, posto a base di gara;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 in conformità all'allegato XV punto 2;

PSS: il Piano sostitutivo di sicurezza di cui al D.lgs. n. n. n. 81 del 2008 in conformità all'allegato XV punto 3.1.1;

Regolamento Privacy (GDPR): il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto, di cui all'articolo 15 del Codice dei Contratti.

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

3.1 I Musei nazionali di Matera – Direzione regionale musei nazionali Basilicata affidano all'Aggiudicatario ''La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori da effettuarsi sulla base dell'approvato P.F.T.E. per l'attuazione dell'intervento denominato "***Restauro architettonico, consolidamento e valorizzazione dell'ex Convento di San Domenico del Comune di Venosa (PZ)***''

3.2 Il contraente si obbliga ad eseguire l'oggetto dell'appalto alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del

P.F.T.E. approvato con Decreto n.38 del 29/05/2024, ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta del contraente appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023.

3.3 Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, la redazione della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di restauro, consolidamento e valorizzazione dell'ex convento di san Domenico a Venosa.

3.4 Il Progetto esecutivo dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

k) piano particellare di esproprio aggiornato ove necessario;

l) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM), di riferimento, di cui al Codice, ove applicabili;

m) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al D lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) in vigore dal 22 marzo 2018, il progetto di miglioramento o adeguamento sismico deve comprendere quanto previsto al paragrafo 8.7.5. delle medesime.

Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il progetto esecutivo dovrà essere verificato e approvato da parte del Responsabile Unico di Progetto e della Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla consegna.

Il presente incarico prevede anche l'acquisizione dei nulla-osta, dei pareri e degli altri atti autorizzativi previsti dalla Legge, nonché la presentazione di pratiche edilizie e/o paesaggistiche presso il Comune di competenza.

Le suddette prestazioni dovranno essere svolte nei tempi indicati.

3.5 Sono esclusi dalle prestazioni di contratto le seguenti attività:

- Redazione del PSC- Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Tale prestazione è stata svolta dal progettista incaricato per il PFTE, che si impegna a fornire la documentazione a base di gara.

Il vincitore del concorso di progettazione e i professionisti incaricati delle prestazioni sopra citate dovranno collaborare e coordinarsi al fine di garantire la completezza, esaustività correttezza del progetto, nonché il rispetto delle tempistiche assegnate.

3.6 L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori e della progettazione esecutiva alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a questo allegati o richiamati.

3.7 L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile del Progetto, con il Direttore dell'Esecuzione, qualora individuato, e con

gli altri professionisti individuati per l'esecuzione delle prestazioni complementari.

3.8 L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, e quant'altro si sia reso necessario resterà di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessità, in ogni caso nel rispetto della norma sul diritto d'autore.

Art. 4 - Importo del contratto

4.1 L'importo complessivo del contratto ammonta ad € **2.362.228,79 (duemilionitrecentosessantaduemiladuecentoventotto/79)** di cui € 75.246,74586 per la progettazione esecutiva, € 2.213.976,0305 per l'esecuzione dei lavori e € 73.006,01 per oneri di sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.

4.2 Detti importi sono remunerativi di ogni prestazione e in nessun caso potranno essere addebitati al Committente oneri aggiuntivi o semplicemente rimborsi per spese sostenute nello svolgimento delle prestazioni.

4.3 Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, tutti gli oneri e i rischi concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto ed ogni opera, attività e fornitura che si renderà necessaria per l'esecuzione dei lavori ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari o, in ogni caso, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per l'esecuzione dell'appalto.

4.4 La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi che se anche non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente contratto.

4.5 La contabilizzazione dei lavori a misura sarà realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nella descrizione dellesingole voci dell'elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

4.6 La contabilizzazione delle opere sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di contratto. Si terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'offerta stessa.

4.7 La contabilizzazione degli eventuali lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4.8 Ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. n. 36/2023, visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, questa Stazione appaltante può procedere alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 % rispetto al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 % e comunque in misura pari all' 8 % di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

4.9 Relativamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, il corrispettivo contrattuale è aggiornato, in aumento o in diminuzione, in relazione alla differenza tra l'indice ISTAT Prezzi alla produzione dei servizi ed agli indici sintetici del costo di costruzione- Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto, tenendo conto soltanto della parte relativa a "spese e oneri accessori".

4.10 La revisione dei prezzi di cui al periodo precedente è riconosciuta solo per l'eccedenza superiore al 5% delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario riferito alla sola voce delle "spese e degli oneri accessori", previa richiesta scritta dell'Appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di collaudo. Il Committente può procedere con proprio atto ad accertare le variazioni di prezzo in diminuzione. La revisione dei prezzi può essere applicata esclusivamente se sono decorsi 12 mesi dalla stipula del contratto (o dall'ultima revisione), con riferimento alle prestazioni non ancora svolte.

Art. 5 - Rinegoziazione

Il contratto è sempre modificabile ai sensi del combinato disposto di cui agliarticoli 9 e 120, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023, nel caso in cui, per eventi eccezionali, imprevisti e imprevedibili, sia alterato l'equilibrio economico del contratto. In tal caso, l'Appaltatore è onerato di avanzare tempestivamente idonea richiesta di rinegoziazione allegando ogni documentazione utile a documentare i fatti costitutivi della suddetta alterazione dell'equilibrio contrattuale. Le suddette circostanze non giustifica-

no, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP, previa istruttoria da espletarsi nel termine di tre mesi dall'istanza formulata dall'Appaltatore, provvede a comunicare la proposta di un nuovo accordo, ove ne ravvisi i presupposti. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Art. 6 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione

6.1 Prima di procedere alla consegna dei lavori, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo. L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.

6.2 La consegna dei lavori costituenti oggetto dell'appalto all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, tenuto conto dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D. lgs.n. 36/2023, non oltre il termine di 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.

6.3 Il direttore dei lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.

6.4 Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono appo-

sito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

6.5 Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

6.6 Dalla data di inizio indicata nel verbale di consegna dei lavori si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine previsto e specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - Mancata consegna

7.1 Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle suc-

cessive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

7.2 Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, fermo restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.

7.3 La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.

Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alla percentuale calcolata sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 dell'art.5 del D.M. 49/2018:

- 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.

La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.

Essendo questo il caso di appalto integrato di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, della progettazione esecutiva redatta e approvata dalla stazione appaltante.

Se l'istanza di recesso non viene accolta, si procede alla consegna tardiva dei lavori e l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse le-

gale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Art. 8 - Sospensione

Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.

Art. 9 - Consegna parziale

9.1 Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.

Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

9.2 Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Art. 10 - Programma di esecuzione dei lavori - Cronoprogramma

10.1 Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 comma 9dell'allegato I.7 del d.lgs. n. n. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

10.2 Cronoprogramma

Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.

Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal Codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento

può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Art. 11 - Attività del direttore dei lavori

11.1 La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. n. n. 36/2023.

11.2 Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

11.3 Nel dettaglio, il direttore dei lavori:

- prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'artico-

lo Consegna dei lavori;

- provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
- impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
- accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del Codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni);
- dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee,

dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del Codice, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);

- verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;
- supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;
- controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
- compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni

causati da forza maggiore;

- fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
- determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
- rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
- verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del d.lgs. n. n. 36/2023, il Direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo);
- gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto;
- fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

- svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze;
- quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegatoI.9 del d.lgs. n. n. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;
- controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Art. 12 - Ufficio di direzione lavori

In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale elle costruzioni di cui all'allegato I.9 del Codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al con-

tratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all'allegato I.9 del Codice, all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

Direttori operativi

Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori;
- aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;
- assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive;
- assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio

degli impianti;

- direzione di lavorazioni specialistiche.

Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.

Ispettori di cantiere

Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di

svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.

La figura dell'ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l'ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere. Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:

- verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle

normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

- controllo sulle attività dei subappaltatori;
- controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
- assistenza alle prove di laboratorio;
- assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;
- assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori

13.1 La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.

13.2 I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a. il giornale dei lavori;

b. i libretti di misura;

c. il registro di contabilità;

d. lo stato di avanzamento lavori (SAL);

e. il conto finale.

Il **giornale dei lavori** riporta per ciascun giorno:

- l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
- l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;

I **libretti di misura** delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

Il **registro di contabilità** è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate

nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Lo **stato di avanzamento lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto.

Il SAL riporta:

- il corrispettivo maturato;
- gli acconti già corrisposti;
- l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità e. il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il **conto finale** viene sottoscritto dall'esecutore.

All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Importo del contratto" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del contratto" desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 14 -Modifiche del contratto

14.1 Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione;

b. per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

d. per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione;

e. se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

- le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
- all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purchè ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
- nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

14.2 Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

14.3 I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal

comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

14.4 Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

14.5 Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

14.6 La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a

favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

14.7 Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;

c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

14.8 Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di

per sè, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

14.9 Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

14.10 Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

14.11 In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

14.12 Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 feb-

braio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

14.13 Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

14.14 Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 la pubblicità avviene in ambito nazionale.

14.15 Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

14.15 Bis Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

Art. 15 -Risoluzione del contratto

15.1 Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida a adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del Codice, il Committente potrà inoltre risolvere il contratto, fatti salvi e impregiudicati l'incameramento della garanzia definitiva e ogni pretesa risarcitoria del Committente, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

a) grave inadempimento successivo a 3 diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura oggetto di diffida ai sensi del comma 1;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni e dei lavori;

c) ingiustificato ritardo nell'avvio della fase progettuali ed avvio dei lavori, per ingiustificata sospensione, per ingiustificata interruzione dello stesso, quando il ritardo, la sospensione e l'interruzione si protraggano per un periodo superiore a 15 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio e dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento dello stesso;

d) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;

e) applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente documento;

g) violazione del codice di comportamento di cui all'art. 11;

h) non veridicità, anche parziale, delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;

i) quando venga accertato da parte del Committente il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

j) violazione delle norme relative al subappalto;

k) sopraggiunte cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nonché le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art.91, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo (comunicazione/informativa antimafia avente esito negativo);

l) mancanza, anche sopravvenuta successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti minimi di partecipazione alla gara prescritti;

m) mancata validazione del progetto o l'esito di valutazione "negativa assoluta";

n) violazione delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara, nel presente Documento e nei relativi allegati, nonché delle vigenti normative in tema di appalti pubblici;

o) frode, grave negligenza o grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui al presente Documento;

p) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;

q) inosservanza degli obblighi di riservatezza secondo quanto prescritto dal presente Documento;

r) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto;

s) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposi-

zioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Appaltatore;

t) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023 e speciali richiesti per l'espletamento dei lavori;

u) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale di cui al presente Documento;

v) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, al Committente;

w) mancata comunicazione nei termini delle variazioni alla compagine del soggetto Appaltatore;

x) mancata comunicazione nei termini delle variazioni dei requisiti generali.

15.2 La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che Il Committente darà per iscritto all'Appaltatore a mezzo PEC. Ove nel corso dell'esecuzione dei lavori per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, il Committente non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità. La risoluzione dà, altresì, al Committente il diritto di affidare a terzi **l'esecuzione della progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori**, in danno dell'Appaltatore, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

15.3 Ai sensi dell'art. 124 del Codice il Committente potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il comple-

tamento delle lavorazioni residue.

15.4 L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

15.5 Il Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123- Recesso del Codice degli Appalti, dandone comunicazione a mezzo PEC all'Appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

15.6 In caso di recesso da parte del Committente l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dal Committente, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del c.c.

15.7 Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa delle prestazioni fornite, dei lavori realizzati e delle spese sostenute.

Art. 16 - Modalità e termini di pagamento del corrispettivo

16.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

- L'Amministrazione appaltante provvede al pagamento di una prima rata di acconto, pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione esecutiva, entro 30 (trenta) giorni dall'affidamento del progetto esecutivo e previa sottoscrizione del verbale di effettivo avvio del servizio di progettazione;

- L’Amministrazione appaltante provvede al pagamento di una seconda rata di acconto, pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo contrattuale relativo alle prestazioni di progettazione esecutiva, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna di tutti gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva;

- La terza, a saldo per la quota residua del 30 % (trenta percento), alla verifica e relativa approvazione da parte del RUP e dell’Amministrazione di tutti gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva.

16.2 ESECUZIONE LAVORI

- L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera per l’esecuzione dei lavori, al maturare dello Stato di Avanzamento Lavori. Questo sarà ricavato dal registro di contabilità, e adottato al raggiungimento di € 145.000,00 di lavori.

L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del Codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.

16.3 La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile te-

lematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter comma 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1 del Codice.

16.4 L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

16.5 Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

16.6 L'importo contrattuale sarà liquidato, previa verifica della regolarità contributiva e delle verifiche ex art. 48 – bis del D.P.R. n. 602/73, al netto di eventuali penali comminate.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in conformità alle disposizioni di cui all'art.125 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 gg. dal ricevimento della fattura trasmessa dall'SDI a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente comunicato dall'Appaltatore.

Le fatture, intestate all'Amministrazione, secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, dovranno riportare le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura, quali CIG, CUP, e l'applicazione della "Scissione dei pagamenti", ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (split payment).A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali; in mancanza, viene comunicato dall'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.

16.7 In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.

16.8 I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

16.9 Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7giorni dall'emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso

termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

16.10 Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile.

16.11 In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. n. 231/2002.

16.12 Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del Codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. n. 82/2005.

16.13 Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contri-

butiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 17 - Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

17.1 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, avvengono mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti avvengono utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate sono riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

17.2 L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi ditracciabilità finanziaria. Il man-

cato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

17.3 In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

17.4 L'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario dedicato, relativo all'appalto in oggetto indicato è:

- INTESA SAN PAOLO SPA – sede Via Francesco Crispi, 2 - 80121 NAPOLI

CODICE IBAN: IT07P0306903490100000000284

La persona abilitata ad operare sul conto sopra citato è:

- Sig. Ing. Michele Tambaro, nato a Napoli il 26/10/1956

- C.F. TMBMHL56R26F839C

ART. 18 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

18.1 È fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.

18.2 Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

18.3 In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei con-

fronti dell'Appaltatore inadempiente.

18.4 Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità al Committente è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

18.5 Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento il Committente si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

18.6 L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore. In ragione della specificità, dell'unitarietà ed inscindibilità del servizio di verifica la cui paternità deve essere riconducibile ad un unico Operatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice, non è ammissibile il subappalto

Art. 19 - Termine per l'esecuzione – Penali

19.1 Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del d.lgs. n. n. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque supe-

rare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

19.2 Il tempo per l'esecuzione è fissato in 504 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori e computati secondo le vigenti disposizioni normative. Lo stesso potrà tuttavia essere suscettibile di modifica, meglio definita e indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto che sarà redatto nell'ambito della progettazione esecutiva.

Nel calcolo dei tempi verranno considerati anche i giorni assegnati dal RUP, necessari ad effettuare le integrazioni eventualmente impartite dalla eventuale conferenza di servizi o dagli enti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'opera. Dal computo dei termini sopra indicati sono esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione degli elaborati da parte del Committente.

Il Committente potrà disporre in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

19.3 L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal PFTE. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale dello 0.8 per mille per ogni ritardo contrattualmente previsto e poi una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.

19.4 L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo

riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto del Committente al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

19.5 Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra. Restano salve eventuali sospensioni dei lavori disposte dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14. Per motivi validi e giustificati Il Committente potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 20 - Sospensioni e riprese dei lavori

20.1 È disposta la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n.36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte – il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

20.2 Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'allegato II.14 del Codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione. La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

20.3 Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 comma 13 del Codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione:

- l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità, se la stazione appaltante si oppone,
- l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

20.4 Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'ese-

cutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

20.5 Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

20.6 Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

20.7 Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 Codice Civile e secondo i criteri individuati dall'art. 8 comma 2 dell'allegatoII.14 del Codice.

20.8 L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultima-

zione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

20.9 L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

Art. 21 - Danni da forza maggiore e sinistri

21.1 L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti di seguito consentiti dal presente contratto;

21.2 Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

21.3 Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo.

21.4 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 22 - Cauzioni e garanzie

22.1 A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto,

l’impresa ha prestato, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 idonea Garanzia Fideiussoria n. 2162182 emessa in data 12/03/2025 dall’Agenzia De Filippis di Nocera - REVO Insurance S.p.A. per una somma garantita di euro, 258.068,78 pari al 10,92 % dell’importo contrattuale.

22.2 Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del RUP.

22.3 La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D.lgs. n. n. 36/2023.

22.4 È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede:

- polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di società n. A124C887093-LB del 27-08-2024 emessa da LLOYD'S INSURANCE COMPANY in favore della AECODE SRL con limite per sinistro ed in aggregato annuo di Euro 2.000.000,00;

- polizza per responsabilità civile n. 95328 emessa da Groupama Assicurazioni e con scadenza al 31/05/2025 in favore del Progettista Battista Giancarlo;

- polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale n. 481A4696 001 del 26/06/2024 emessa da ZURICH INSURANCE EUROPE AG in favore di DE

VINCENTIIS FABIO con limite per sinistro ed in aggregato di Euro 1.500.000,00 - polizza assicurativa per i lavorin.361124353 R.C.T. e R.C.O. ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. n. 36/2023, emessa il 30/06/2016 con rinnovo annuale dall'Agente incaricato POLIASS Insurance Brokers – Generali Italia S.p.A., per un importo garantito di Euro € 2.500.000,00 per ogni sinistro.

Art. 23 - Subappalto

23.1 L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice dei Contratti, in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:

CATEGORIA OG2 - Percentuale: [50]%

CATEGORIA OS30 – Percentuale: [50]%

CATEGORIA OS28 – Percentuale: [50]%

Dette lavorazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

23.2 Fermi restando i casi di pagamento diretto dei subappaltatori previsti dall'articolo 119 comma 11 del Codice, dall'articolo 9 del Capitolato Speciale di Appalto e dal successivo punto 22.3, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui al precedente paragrafo 6.10 del presente

Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

23.3 In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione di cui all'articolo 119, comma 11, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

23.4 Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

23.5 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subap-

palto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c),dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi.

23.6 L'autorizzazione al subappalto sarà concessa in seguito al positivo esito dei requisiti di ordine generale e tecnico professionali del subappaltatore.

Il subappaltatore è tenuto alla redazione del piano operativo della sicurezza. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 24 - Piani di sicurezza

24.1 Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sanciti dal D.lgs. n. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di essere edotto, in proposito, nei confronti dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

24.2 Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.lgs. n. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 25 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 26 - Specifiche modalità e termini di collaudo

26.1 Il direttore dei lavori, a seguito della comunicazione dell'esecutore di avvenuta ultimazione dei lavori, procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere in contraddittorio con l'esecutore, emette il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. Tale certificato costituisce titolo sia per l'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione, sia per l'assegnazione di un termine perentorio per l'esecuzione di lavori di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere.

26.2 Non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori il collaudo viene completato, secondo le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. n. n. 36/2023.

Il collaudo rappresenta l'attività di verifica finale dei lavori ed è finalizzato a certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e

pattuizioni contrattuali, e comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle normative di settore.

26.3 Nel dettaglio, il collaudo ha l'obiettivo di verificare che:

- l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo:
- il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche;
- le eventuali perizie di variante;
- il contratto e gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
- i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

In tale sede vengono esaminate anche le riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dall'allegato II.14 del Codice.

26.4 Le operazioni di collaudo terminano con l'emissione del certificato di collaudo attestante la collaudabilità dell'opera che, in alcuni casi, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 27 - Controversie

Escludendo il ricorso all’arbitrato, ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti, relative all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente

contratto è di competenza del Foro del Tribunale di Potenza.

Articolo 28 - Recesso

28.1 Il Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 gg.

28.2 Alla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni. L'appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art.123 del D.Lgs.n.36/2023 con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 29 - Anticorruzione e codice di comportamento

29.1 L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al Piano Anticorruzione, resa disponibile nel portale internet Amministrazione trasparente del Committente. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

29.2 L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare il Committente da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 30 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 il Com-

mittente tratterà i dati relativi al presente contratto nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza. Le Parti danno atto della correttezza e rispondenza al vero dei dati stessi, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una non corretta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla prestazione richiesta. Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.

Art. 31 - Normativa Antimafia

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011e ss.mm.ii., nonché dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76, il Committente dà atto di avere inviato alla competente Prefettura per l'operatore economico la richiesta di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011e ss.mm.ii. per il rilascio della relativa informazione prefettizia.

In data 10/01/2025 la competente Prefettura ha dato riscontro informando che a carico della su indicata ditta T.M.C. Costruzione immobiliari italiane srl non sussistono alla data del 10/01/2025 cause di decadenza, sospensione o divieto di cui agli artt. 67 e 84 comma 4 lett. a), b) e c) del Codice Antimafia.

Le parti assumono tutti gli obblighi di rispetto in ordine alla normativa vigente di cui D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia antimafia e quanto previsto nei documenti di gara e in materia.

Art. 32 - Obblighi specifici dell'Appaltatore

32.1 L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le prestazioni affidate in conformità ai tempi e alle modalità previste nel bando di gara, nel PFTE e nel presente contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi e nel rispetto delle norme vigenti. Fermo quanto previsto nel precedente punto, l'Appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento delle prestazioni e lavori oggetto dell'appalto;
- comunicare al Committente ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento della progettazione e dei lavori;
- eseguire le prestazioni conformemente al PFTE e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara, oltre che delle eventuali indicazioni che dovessero essere impartite dal RUP al fine di ottenere i necessari pareri e autorizzazioni;
- manlevare e tenere indenne Il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- dare preventiva comunicazione al Committente di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che, in caso di inosservanza di detto obbligo, il Committente ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo esple-

tamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

32.2 L'Appaltatore s'impegna ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni, a parere del RUP, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto del presente contratto e per la definizione delle soluzioni concordate. Gli oneri conseguenti sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo.

32.3 L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al RUP ogni circostanza di natura fisica, tecnica, normativa o autorizzativa, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera, oggetto della progettazione.

32.4 Tutti gli elaborati prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall'Appaltatore e segnatamente dai soggetti indicati e abilitati alla firma del progetto.

32.5 Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

32.6 A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del DIP e del presente contratto nonché l'ingerenza del Committente nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità del Progettista incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Art. 33 Obblighi di riservatezza

33.1 L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione dei lavori o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun

modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto.

33.2 L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 34 - Proprietà dei materiali

34.1 Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, rimangono di proprietà del Committente.

34.2 L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione del Committente, per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

34.3 L'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né

diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, l'Appaltatore medesimo fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine. Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevata Il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste nell'esecuzione delle prestazioni o comunque da queste ultime derivanti.

Art. 35 - Oneri diversi

Il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subbappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Art. 36 - Norme finali

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a cari-

co del contraente: l'imposta di bollo dovuta è pari a € 250,00.

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii.

Clausola finale:

Il presente contratto consta di n. 69 pagine ed è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Musei nazionali di Matera –

Direzione regionale musei nazionali Basilicata

Per il DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DIRETTORE DELEGATO

Dott. Filippo Demma

Firmato digitalmente da
FILIPPO DEMMA
O = MINISTERO DELLA CULTURA
SerialNumber = TINIT-DMMFPP71L08B963G
C = IT

PER L'APPALTATORE

T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE srl

Ing. Michele Tambaro

Firmato digitalmente da
Michele Tambaro
CN = Tambaro Michele
C = IT

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342

Codice civile le seguenti clausole: – Art. 6 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione; Art. 15 -Risoluzione del contratto; Art. 18 – Penali; Art. 25 – Controversie; Articolo 26 - Recesso;

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Musei nazionali di Matera –

Direzione regionale musei nazionali Basilicata

Per il DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

Prof. Massimo Osanna

IL DIRETTORE DELEGATO

Dott. Filippo Demma

Firmato digitalmente da
FILIPPO DEMMA
O = MINISTERO DELLA CULTURA
SerialNumber = TINIT-DMMFPP71L08B963G
C = IT

PER L'APPALTATORE

T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE srl

Ing. Michele Tambaro

Firmato digitalmente da
Michele Tambaro
CN = Tambaro Michele
C = IT

ALLEGATI:

1. Polizza CAR

2. Cauzione definitiva;

3. F24 Elide imposta di bollo;